

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2085

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MISEFARI, GULLO, BUZZELLI, FIUMANÒ

*Presentata il 26 febbraio 1960*

Attribuzione di aumenti periodici al personale dello Stato  
che si trova in particolari condizioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, prevede, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, la valutazione del servizio prestato, in modo continuativo, in qualità di straordinario o di avventizio, presso le Amministrazioni statali, valutazione che viene effettuata mediante la concessione dell'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni del suddetto servizio prestato.

Numerose norme di legge, successivamente emanate, stabiliscono disposizioni di portata maggiore sia per gli stessi avventizi dell'Amministrazione dello Stato — che conservino tale *status* — (articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207), per i combattenti ed invalidi di guerra (articolo 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) e per i dipendenti pubblici ai quali nascono i figli (articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542).

La presente proposta di legge si ripromette di sanare una evidente sperequazione — non giustificata — esistente tra i dipendenti non di ruolo (avventizi) e quelli di ruolo della pubblica Amministrazione (ed infatti, allo stato della legislazione, è prevista soltanto per i dipendenti non di ruolo la valutazione del servizio prestato ai fini dell'attribuzione di

aumenti periodici di stipendio), migliorando le norme contenute nel citato articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, nonché permettendo di valutare — ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici — il servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato eccedente quello richiesto per le nomine e per le promozioni dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che, a seguito di concorsi ed esami, siano pervenuti al grado di direttore di divisione, direttore di sezione, primo segretario, primo archivist, e corrispondenti gradi equiparati per le carriere tecniche e speciali (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articoli 164, 165, 166 e 348 — carriera direttiva; articoli 176, 177 e 348 — carriera di concetto; articoli 185 e 348 — carriera esecutiva).

È noto, infatti, come, spesse volte, per motivi di non disponibilità di posti di organico, gli impiegati interessati possono partecipare ai relativi esami di concorso soltanto molto tempo dopo che hanno raggiunto l'anzianità prescritta.

La valutazione — anche se parziale — del periodo eccedente la suddetta anzianità ristabilisce un minimo di equilibrio nella carriera degli interessati.

Analoga osservazione è da muoversi per quanto riguarda le promozioni per concorso per titoli dei magistrati ordinari al grado di Consi-

gliere di Corte d'appello, di consigliere di Corte di cassazione, per la nomina, mediante concorso, a referendario del Consiglio di Stato, a vice referendario della Corte dei conti, a sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (articolo 27 del testo unico dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611); a Procuratore di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato (articolo 33 n. 3 del richiamato testo unico n. 1611).

È il caso, quindi, di dare una specifica disciplina alla materia in modo che gli interessati abbiano, nella nuova carriera, o nel nuovo grado della carriera, la possibilità di fruire, anche se soltanto agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, degli anni di servizio prestato in eccedenza a quelli richiesti come requisito per poter conseguire le promozioni in parola o per poter partecipare ai concorsi.

Per portare un esempio, al concorso per referendario del Consiglio di Stato possono partecipare gli impiegati dello Stato del personale della carriera direttiva che abbiano almeno la qualifica di consigliere di 1<sup>a</sup> classe. Ove la presente proposta di legge dovesse essere approvata, al personale, vincitore del

concorso in questione, che provenga, ad esempio, dal grado di direttore di divisione, nel nuovo grado di referendario del Consiglio di Stato verranno attribuiti un numero di aumenti periodici di stipendio determinati sulla base degli anni di servizio prestati successivamente alla nomina a consigliere di 1<sup>a</sup> classe (ex grado VIII, gruppo A).

La proposta di legge mira, inoltre, a dare una maggiore valutazione anche al servizio non di ruolo prestato presso le Amministrazioni statali, nonché ad attribuire agli ex combattenti ed assimilati — sempre ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio — un'anzianità fissa di anni due. Una certa analogia con la materia disciplinata con la presente proposta si ha nell'articolo 366 del testo unico sugli impiegati dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'augurio di chi propone la presente proposta di legge è che la stessa possa essere approvata con urgenza in modo da consentire che a personale particolarmente qualificato e provato a mezzo di concorsi ed esami, venga dato un certo miglioramento economico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, è sostituito dal seguente:

« Agli impiegati che abbiano prestato presso le Amministrazioni dello Stato, in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio, formalmente riconosciuto con provvedimento dell'Autorità competente, e senza interruzioni siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale alla metà degli anni di servizio prestati nella qualifica di straordinario o di avventizio.

Nella stessa misura, sempre ai fini dell'attribuzione di aumenti periodici di stipendio, viene computato il periodo di servizio prestato — oltre quello richiesto per la partecipazione ai relativi esami — in qualsiasi gruppo e grado, categoria e coefficiente, dai dipendenti statali precedentemente alla nomina a seguito di concorso o di esami di idoneità, al grado di consigliere di Corte di cassazione o di Corte di appello della magistratura ordinaria, a direttore di divisione, direttore di sezione, 1° segretario, 1° archivistica e gradi corrispondenti per le carriere tecniche e speciali della pubblica Amministrazione, a procuratore di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato o alla nomina, sempre a seguito di concorso, a referendario del Consiglio di Stato, vice referendario della Corte dei conti o sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Ai pubblici dipendenti di cui al precedente comma che rivestano la qualifica di ex combattenti è concessa un'ulteriore abbreviazione fissa di due anni.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili tra di loro.

Il personale suindicato, già progredito nella carriera, può usufruire nel nuovo grado delle agevolazioni previste dal presente articolo».

## ART. 2.

Coloro che hanno usufruito dell'applicazione delle norme previste dall'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto a conseguire, a titolo integrativo, le maggiori agevolazioni contemplate nell'articolo che precede.